



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 7 (Accordo)

Partecipazione

1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonché altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere: (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: (i) cittadini della Repubblica Italiana; (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea; (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore; (b) per quanto concerne il Giappone: (i) cittadini del Giappone; (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore. 2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo può essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

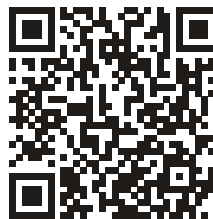
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it